

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Il giudice dott. Antonio Dessi ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento ex art.702 bis c.p.c. iscritto al n. *omissis*/2015 RG
promosso da

CLIENTE

ricorrente

contro

BANCA

convenuta

Con ricorso depositato il 21.12.2015 il CLIENTE ha convenuto in giudizio la BANCA chiedendo che il Tribunale:

accerti la presenza di interessi usurari nei contratti: 1) contratto di mutuo 15.03.2006 - 2) contratto di mutuo 02.08.2007 - 3) atto di quietanza del 31.01.2007 - per l'effetto: dichiarare, ai sensi dell'art.1815 secondo comma cc, la nullità dei menzionati contratti nelle parti che abbiano determinato, direttamente o indirettamente, i predetti interessi - e, nello specifico, degli articoli dettaglianti la misura degli interessi, spese di qualsivoglia natura e quant'altro tra cui: 1) con riferimento al contratto sub (A)1): gli articoli 3bis, 4 e 6 del contratto di mutuo; gli articoli 3 e 8 dell'allegato A), quest'ultimo richiamato dall'art. 1 del contratto di mutuo, e l'intero allegato B), richiamato dall'art.6 del contratto di mutuo; 2) con riferimento al contratto sub (A)2): gli articoli 3, 3bis, 4 e 6 del contratto di mutuo; l'articolo 8 delle condizioni generali come richiamato dall'art.3 del contratto; l'art.3 dell'allegato A) e l'intero allegato E), richiamato dall'art.6; 3) con riferimento all'atto di quietanza sub (A)3): gli articoli 2 e 3 -, oltre (che quella di) tutti i documenti di sintesi nelle parti in cui facciano riferimento a detti interessi, alle modalità attraverso cui gli stessi vengono calcolati, alle spese di contratto o ad ogni altro elemento utile a determinare usura; (C) condanni la BANCA alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute di e 27.556,13, riferita ai primi due rapporti, ed e 83.329,92, riferita al secondo rapporto contrattuale, tutte comprensive di interessi legali alla data del 31.08.2015, o di quelle diverse che saranno accertate; (D) condanni inoltre la BANCA al risarcimento di qualunque danno sia derivato dall'indebito arricchimento o comunque dai fatti e/o rapporti sopra indicati.

A sostegno delle suddette conclusioni ha esposto che:

il 15.3.2006 e il 2.3.2007 l'esponente ha stipulato con la BANCA i due contratti di mutuo sopra indicati, il primo quali è stato poi seguito dall'atto di quietanza del 31.01.2007; in relazione ai rapporti di mutuo sono state complessivamente corrisposte alla mutuante la somma di E 103.965,36 nell'ambito del primo rapporto e quella di E 276.460,96 nell'ambito del secondo, con estinzione di entrambi in data 15 giugno 2015 (docc.1, 3 e 4); poiché a seguito di accertamenti peritali successivi è però emersa nei contratti anzidetti la presenza di interessi usurari (perizie di cui ai docc.5 A e B), con lettera dell'1.10.2014 l'attore ha (inutilmente) chiesto alla BANCA la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto; il 9 e 12.6.2015 - a seguito di successiva richiesta del CLIENTE (doc.9) - la convenuta ha inviato gli estratti conto del 2014 affermando che non c'era altra documentazione (doc.10); l'inquadramento normativo della vicenda è quello indicato al capo A), ovvero, con specifico riferimento al tasso usurario degli interessi, quello delineato: dagli artt.1815 cc e 644 cp (come autenticamente interpretato dall'art.1, comma 1, del DL n.134/2000, convertito con

Ordinanza, Tribunale di Cagliari, Giudice Antonio Dessi, del 9 aprile 2018

modifiche dall'art.1 della L.24/2001); dalle sentenze della Cassazione nn.29/2002 e 350/2013 (oltre che da quelle di merito indicate nella nota 1 di pag.2 del ricorso); alla luce di quanto precede, per valutare la presenza di interessi usurari occorre considerare il tasso annuo effettivo globale (TAEG), che a sua volta deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese sostenute dal cliente - escluse quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito - ed il cui calcolo avviene secondo le direttive della Banca d'Italia "corrette" con i criteri sotto indicati (come meglio dettagliati nelle perizie di parte, alle quali si rimanda);

venendo alla specifica analisi dei contratti, deve rilevarsi quanto segue:

(1) SUL CONTRATTO DEL 15/3/2006 - il quale prevede un importo finanziato di E 80.000,00 - e sul collegato atto di quietanza:

trattandosi di mutuo fondiario finalizzato alla realizzazione di un fabbricato, in contratto è prevista la facoltà della Banca di effettuare versamenti rateali della somma mutuata, anche in preammortamento;

in corso di rapporto la BANCA si è avvalsa di tale facoltà, erogando le somme mutate per stati di avanzamento dei lavori;

sulle condizioni di ammortamento il contratto stabilisce unicamente un periodo massimo di rimborso di 15 anni in rate semestrali posticipate, rinviando alla stipula di apposito atto di quietanza la determinazione degli interessi di ammortamento e limitandosi a stabilire le condizioni per la remunerazione delle somme mutate durante il periodo di costruzione e fino alla stipula di detto atto;

il piano di ammortamento previsto dall'atto di quietanza è del tipo "alla francese", con rate costanti costituite da una quota interessi (calcolati sul debito residuo della rata precedente) e una quota capitale (pari alla differenza tra la rata e la quota interessi);

nell'evoluzione contrattuale, il periodo di preammortamento è iniziato il 7/4/2006, data di erogazione del primo SAL, per finire il 30/06/2007: per tale periodo - ovvero fino alla stipulazione dell'atto di quietanza ed all'inizio del periodo di ammortamento - il tasso di interesse è stato convenuto nel 7% nominale annuo;

secondo quanto previsto dall'atto di quietanza, il periodo di ammortamento è pari a 15 anni e il numero di rate a 2;

rimandando per le "caratteristiche essenziali del finanziamento" alla tabella 1 della perizia, da quanto detto si evince comunque che nel contratto in esame il tasso di interesse è stabilito per il solo periodo di preammortamento, mentre quello del periodo di ammortamento si determina unicamente con la stipula dell'atto di quietanza;

analizzando singolarmente i due periodi, giacché regolati da condizioni economiche distinte, occorre osservare:

a) quanto al periodo di preammortamento:

come si evince pure dalle deduzioni peritali, il tasso annuo effettivo globale per l'anno 2009 - ottenuto sommando al TAEG basato sugli indici della Banca d'Italia del 2009 (7,08%) il differenziale di mora (0,45%) e la commissione estinzione anticipata (2%) - è del 9,53%;

esso è dunque superiore al tasso soglia per il periodo 01/01/2006-31/03/2006 per la categoria di operazioni "mutui tasso fisso", conducendo a

tali conclusioni il calcolo in dettaglio effettuato dal perito, il cui metodo - descritto alle pagine da 3 a 5 della citazione - risulta parzialmente discordante da quello "inadeguato" adottato dalla Banca d'Italia;

b) quanto al periodo di ammortamento, uguali considerazioni valgono per il successivo atto di quietanza, dovendosi anche qui utilizzare la metodologia, difforme dalle indicazioni della Banca d'Italia, descritta alle pagine da 5 a 7 della citazione;

la verifica del piano di ammortamento in base ai suddetti parametri - meglio esposta nell'allegato "A" alla relativa perizia - ha permesso di quantificare le somme indebitamente percepite dalla BANCA nell'importo complessivo di E 27.556,13, comprensive di interessi legali alla data del 31.08.2015 per E 2.060,45;

(2) SUL CONTRATTO DEL 02/08/2007, il quale prevede un importo finanziato di 200.000,00:

sulle condizioni di ammortamento il contratto stabilisce unicamente il rimborso in 30 rate semestrali posticipate;

anche in tal caso il piano di ammortamento previsto è del tipo "alla francese", con tasso di ammortamento stabilito nel 2,915% semestrale, corrispondente al 5.83% annuo;

nell'evoluzione contrattuale il periodo di preammortamento è iniziato il 2/8/2007, data dell'erogazione da parte della Banca, per finire il 31/12/2007, e il tasso d'interesse nominale per tale periodo è il medesimo di quello stabilito per l'ammortamento;

l'analisi del contratto è stata eseguita secondo tre differenti modalità di calcolo del TAEG del finanziamento, ovvero includendovi, rispettivamente: (a) le spese sia iniziali che per rata pattuite in contratto; (b) le spese che precedono ed il differenziale di mora (calcolato in base al tasso di interesse da applicare in caso di ritardato pagamento della rata, cioè al tasso di mora); (c) le voci sub (a) e (b) ed il corrispettivo dovuto alla banca in caso di conclusione anticipata del finanziamento e restituzione anticipata del capitale;

all'esito di tale analisi, nel considerare quindi la somma effettivamente erogata dalla Banca, pari a 6 200.000,00, nonché le somme contrattualmente dovute dalla mutuataria nel periodo di preammortamento e di ammortamento, la restituzione del mutuo in 30 rate semestrali di pari importo al tasso contrattuale del 5,83% previsto dal contratto al momento della stipula avrebbe generato una rata fissa pari a Euro 10.092,06;

pertanto, l'applicazione della formula di attualizzazione indicata dalla Banca d'Italia determina la situazione risultante dalla tabella 2 della perizia, la quale dimostra appunto che calcolando il TAEG secondo la formula indicata dalle sue istruzioni dell'agosto 2009 questo risulta pari al 5,97%, quindi inferiore al tasso soglia per il periodo 01/07/2007 — 30039/2007 (pari al 8.865% per la categoria di operazioni "mutui tasso fisso": cfr. doc. 13);

tuttavia il suddetto metodo adottato dalla Banca d'Italia soffre di alcune limitazioni che devono essere corrette attraverso sommatoria, al TAEG così determinato, del differenziale di mora e della commissione di estinzione anticipata (come meglio esplicitato alle pagine 9 e 10), ciò che porta a quantificarlo nella maggior misura del 10,99%;

la verifica del piano di ammortamento in base ai suddetti parametri - meglio esposta nell'allegato "A" alla relativa perizia - ha permesso di quantificare le somme indebitamente percepite dalla BANCA nell'importo complessivo di f 83.329,92, comprensive di interessi legali alla data del 31.08.2015 per euro 4.062,87.

La convenuta, tempestivamente costituita, ha chiesto il rigetto delle avverse domande e la condanna alle spese del ricorrente dopo aver eccepito e dedotto che:

le condizioni pattuite sia nel contratto di mutuo fondiario del 15.03.2006 (e nel relativo atto di quietanza finale) sia nel contratto di mutuo fondiario del 02.08.2007 sono pienamente legittime e contenute al di sotto delle rispettive soglie di legge (condizione, tal ultima, sempre confermatasi nel corso di svolgimento dei rapporti);

le avverse doglianze, interamente incentrate sulla fattispecie dell'usura contrattuale, sono basate su assunti giuridici infondati - tra cui la pretesa di sommare il "TAEG basato sugli indici della Banca d'Italia", il c.d. "differenziale di mora" e la commissione estinzione anticipata, come pattuiti contrattualmente -, non supportate da qualsivoglia statuizione normativa o giurisprudenziale e dichiaratamente inosservanti delle previsioni contenute nelle istruzioni della Banca d'Italia, quindi del tutto arbitrarie e non suscettibili di considerazione;

le stesse censure sono altresì viziate, per quanto attiene al primo rapporto di mutuo, dall'utilizzo di dati erronei con riguardo ai tassi soglia usura vigenti al momento della stipula del contratto e dell'atto di quietanza finale, giacchè tratti da una categoria di operazioni non pertinente con la

fattispecie dedotta in giudizio: le istruzioni della Banca d'Italia del febbraio 2006 (doc.2), applicabili "ratione temporis", statuiscono infatti che i mutui i quali (come quello in esame)

Ordinanza, Tribunale di Cagliari, Giudice Antonio Dessi, del 9 aprile 2018

prevedano l'erogazione "a stato avanzamento lavori" rientrino nella categoria degli "...altri finanziamenti", avente carattere residuale, i cui tassi soglia usura di riferimento sono sensibilmente più rispetto a quelli afferenti alla categoria dei mutui a tasso fisso e a tasso variabile erroneamente presa in considerazione e utilizzata dal ricorrente;

analoghe considerazioni si impongono con riguardo agli elaborati peritali prodotti da parte avversa, il cui contenuto è stato sostanzialmente trasfuso nel ricorso introduttivo, parimenti poggiati su assunti giuridici infondati e su dati e criteri di calcolo erronei, da cui consegue la totale inattendibilità delle relative risultanze;

occorre preliminarmente osservare come l'indagine in ordine all'eventuale sussistenza dell'ipotesi usuraria, con riguardo a ciascun documento contrattuale, non potrà che essere condotta raffrontando le specifiche condizioni in ciascuno di essi convenute al tasso soglia vigente al momento delle rispettive stipule, e ciò anche con riferimento all'atto di quietanza relativo al primo rapporto;

adottando tale corretto criterio metodologico può affermarsi in modo incontrovertibile come le condizioni previste nei relativi contratti e sussunte nel TAEG, così come gli specifici tassi di interesse ivi previsti (sia corrispettivo che moratorio, autonomamente considerati), lungi dal risultare affette da qualsivoglia ipotesi usuraria determinino invece tassi inferiori a quelli soglia vigenti al momento della rispettiva stipula e addirittura inferiori agli stessi tassi soglia riportati dalla controparte (erronei per quanto detto con riguardo al primo rapporto);

quanto sopra risulta di immediata percezione raffrontando le condizioni previste nella documentazione contrattuale versata in atti dal ricorrente (docc. I e 2) con i tassi soglia riportati nelle comunicazioni della Banca d'Italia afferenti ai periodi di stipula dei titoli, prodotte in questa sede come docc.3, 4 e 5, da cui in particolare si evince: a) con riguardo al primo contratto di mutuo fondiario, che al momento della stipula del 15.3.2006 il tasso soglia per la categoria "altri finanziamenti alle imprese(...)", con riferimento al primo trimestre 2006, era pari all'8,445% (essendo il TEGM al 5,63%); b) con riguardo al relativo atto di quietanza finale, che al momento della stipula del 31.1.2007 il tasso soglia per la medesima categoria, con riferimento al primo trimestre 2007, era pari al 9,51% (essendo il TEGM al 6,34%); c) con riguardo al secondo contratto di mutuo fondiario, che al momento della stipula del 2.8.2007 il tasso soglia per la categoria "mutui a tasso fisso", con riferimento al terzo trimestre 2007, era pari all'8,865% (essendo il TEGM al 5,91%);

tutte le anzidette soglie risultano integralmente rispettate dalle previsioni contenute nei titoli contrattuali dedotti, ciò che è stato del resto espressamente riconosciuto dallo stesso ricorrente (laddove ha ammesso in ricorso che tali condizioni, ove vagliate "applicando la formula utilizzata per il calcolo del TAEG così come indicato dalle istruzioni della Banca d'Italia (...), quindi utilizzando la metodologia adottata dalla Banca d'Italia", risultino rispettose dei tassi vigenti al momento delle rispettive stipule);

è quindi del tutto ARBITRARIO e "CREATIVO" il diverso criterio di calcolo del TAEG utilizzato dal ricorrente - che muove dall'assunto per cui, secondo quanto stabilito da ignota "giurisprudenza", la metodologia adottata dalla Banca d'Italia sarebbe "inadeguata" e dovrebbero invece sommarsi al TAEG da quest'ultima determinato le voci relative al "differenziale di mora" (che il CLIENTE parametrizza alla "...differenza tra il tasso di mora contrattuale e il tasso nominale annuo") ed alla commissione di estinzione anticipata -, in quanto le istruzioni della Banca d'Italia, che hanno natura di norme tecniche autorizzate e carattere vincolante nei confronti delle Aziende di credito, non considerano né gli interessi moratori né le penali per l'estinzione anticipata ai fini della rilevazione dei TEGM (da cui si ricavano i tassi soglia riportati nei decreti ministeriali trimestralmente emessi ai sensi dell'art.2 della L. 108/1996), escludendo anzi espressamente dal calcolo del TAEG la

Ordinanza, Tribunale di Cagliari, Giudice Antonio Dessi, del 9 aprile 2018

commissione di estinzione anticipata in quanto onere solo eventuale (sul punto si vedano le istruzioni dell'Organo di Vigilanza, sezione "trattamento degli oneri e delle spese", doc. 2);

la tesi qui contestata - che come detto prospetta la sommatoria del tasso di interesse corrispettivo a quello moratorio (pur considerando tal ultimo limitatamente al c. d. "differenziale di mora e pretende di raffrontare il risultato di detta somma con il tasso soglia vigente al momento della stipula (peraltro erroneamente individuato) - incorre in quello che costituisce un errore di carattere logico e giuridico secondo l'univoca giurisprudenza anche di questo Tribunale, ormai formatasi sulla questione (ampiamente citata nelle note di pagina 11 ed alla pagina 13 della comparsa);

tale giurisprudenza - rilevando le differenti ed incompatibili natura giuridica e funzione economica dei due tipi di interesse (in tal senso, tra tante, le sentenze Trib. Torino 17.9.2014 e Trib. Cremona 9.1.2015) - ha in particolare confermato che anche dopo la sentenza della Cassazione n.350 del 2013 *"ai fini della determinazione del rispetto del c.d. tasso soglia...da parte degli interessi moratori pattuiti tra le parti in un contratto di mutuo non è possibile operare il cumulo tra la misura degli interessi corrispettivi e la misura degli interessi moratori previsti in contratto"* - non essendosi la Suprema Corte ivi *"...espressa nel senso di affermare il criterio del cumulo tra tasso corrispettivo e tasso di mora"* -, per cui *"l'accertamento del rispetto del c.d. tasso soglia...da parte degli interessi moratori"* continua a dover *"...essere verificato in via autonoma con esclusivo riferimento al tasso di mora nominale previsto in contratto"* (così Trib. Cagliari, Est. Tamponi, sent. 11.12.2014; nello stesso senso, tra tante, sentenze Trib. Milano 12.11.2014, Trib Torino 17.9.2014, Trib. Roma 27.5.2015, Trib. Napoli 12.9.2014);

per quanto esposto l'accertamento circa il rispetto delle soglie usuarie relativamente agli interessi moratori non potrà che essere effettuato considerando questi ultimi in via autonoma, con esclusivo riferimento al tasso di mora nominale previsto in contratto;

è poi del tutto evidente come detta verifica debba assumere come termine di raffronto non i tassi soglia rilevati trimestralmente ma una differente soglia maggiorata in considerazione del "tasso di interesse moratorio medio", che secondo quanto rilevato dalla Banca d'Italia e previsto dai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze è pari a 2,1 punti percentuali;

in tal senso si è più volte pronunciato questo Tribunale, osservando quanto segue con ordinanza collegiale 31.10.2014 (resa nel giudizio 4796/2014 RG): *"la Banca d'Italia, nel dettare le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, ha escluso dalla rilevazione proprio gli interessi moratori (...), cosicché non appare corretto prendere come riferimento per la valutazione di liceità del tasso moratorio il tasso soglia calcolato sulla base degli interessi corrispettivi praticati. Un simile confronto, infatti, avrebbe ad oggetto dati non omogenei. La stessa Banca d'Italia, d'altra parte, ha sottolineato che secondo una indagine la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è pari a 2,1 punti percentuali ed ha aggiunto che in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori la Banca d'Italia adotta... il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti, per poi determinare la soglia su tale importo (si vedano i Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura del 3 luglio 2013)"* (in senso analogo questo stesso Tribunale - con sentenza del 9.12.2014, resa nel proc. 8201/2012 RG, e con ordinanza del 31.10.2014, resa nel proc. 360/2010 RE -, il Tribunale di Milano, con sentenza n.14394 del 3.12.2014 e il Tribunale di Cremona, con sentenza del 30.10.2014);

nel caso di specie, a prescindere dalla posizione che si voglia assumere in merito alla rilevanza dei tassi moratori ai fini dell'usura, è documentato come il tasso di interesse moratorio previsto in ciascuno dei titoli contrattuali dedotti in giudizio, al momento delle

Ordinanza, Tribunale di Cagliari, Giudice Antonio Dessi, del 9 aprile 2018

rispettive stipule, risulti rispettoso non solo del tasso soglia determinato con la "maggiorazione" di 2,1 punti percentuali, ma altresì del tasso soglia computato in difetto di siffatto (pur doveroso) incremento e finanche dei tassi soglia (pur erronei) riportati dalla controparte: ciò senza considerare la decisiva circostanza che nel corso di svolgimento dei rapporti per cui è causa non hanno mai trovato applicazione interessi di tipo moratorio;

per completezza espositiva va rilevata anche l'erroneità delle conseguenze che la controparte trae dall'allegato (e smentito) superamento della soglia usuraria da parte del tasso di mora, visto che l'eventuale rimedio sanzionatorio potrebbe al più investire unicamente detta tipologia di interesse, e non certo quello corrispettivo, e andrebbe rinvenuto nella disciplina apprestata dall'art. 1384 cc in punto di "*riduzione della penale*" e non già nell'art. 1815 c 11 cc (così questo Tribunale nell'ordinanza 31.10.2014 sopra citata);

la domanda di risarcimento dei danni, formulata dal ricorrente solo in seno alle rassegnate conclusioni, è in primo luogo inammissibile in quanto totalmente generica, posto che nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio non è stato neppure allegato quali sarebbero gli asseriti danni;

la stessa è infondata, per quanto precede, e sarebbe poi prescritta ex art.2947 cc (quanto ai danni) ed ex art. 2948, n.4 cc (quanto agli interessi creditori asseritamente maturati sull'allegato indebito).

La causa, istruita con sole produzioni, è stata tenuta a decisione dopo il deposito di note conclusive autorizzate (con cui le parti hanno precisato e sostanzialmente reiterato le sopra esposte difese).

Le domande del ricorrente sono infondate per le medesime ragioni di fatto e di diritto addotte dalla convenuta e sopra richiamate, che sono confermate dalla documentazione in atti ed in linea con la corretta applicazione ed interpretazione della normativa citata.

Le stesse motivazioni - da intendersi qui integralmente richiamate e condivise in accordo con l'orientamento sulla motivazione *per relationem* espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.642 del 16.1.15 - non potrebbero infatti che essere parafrasate per giustificare la legittimità degli impugnati contratti e la (conseguente) insussistenza dei presupposti per il preteso risarcimento dei danni (peraltro nemmeno genericamente indicati nella parte motivazionale del ricorso).

Sinteticamente concordando con quanto già dedotto dalla BANCA si può in particolare rilevare: a) che secondo la pag.7 delle Istruzioni della Banca d'Italia (sia nella versione del febbraio 2006 sia in quella, qui non rilevante, dell'agosto 2009) i mutui da erogare "a stato avanzamento lavori" (come quelli in esame) vanno inclusi, ai fini della rilevazione del TAEG, nella categoria residuale degli "altri finanziamenti a medio-lungo termine";

tassi soglia sono sensibilmente più alti* rispetto a quelli presi in considerazione dal CLIENTE in relazione al primo dei contratti dedotti; b) che l'allegata usurarietà dei tassi sarebbe comunque insussistente - applicando le citate istruzioni della Banca d'Italia - anche se si considerasse il primo contratto di mutuo come se fosse "a tasso variabile"; c) che la diversa metodologia di calcolo del TAEG applicata dal ricorrente e dal suo perito - in quanto contrastante con le suddette istruzioni - deve ritenersi arbitraria ed illegittima, essendo tra l'altro priva di qualsiasi supporto normativo o di "conferme" giurisprudenziali (posto che la giurisprudenza di legittimità e di merito è invece assestata nel senso indicato dalla BANCA); d) che ai fini della verifica del rispetto della soglia usuraria non può in particolare ritenersi corretta (per le ragioni indicate dalla sopra citata giurisprudenza, anche di questo Tribunale) né la sommatoria dei tassi di interesse corrispettivo e moratorio né l'applicazione di voci

Ordinanza, Tribunale di Cagliari, Giudice Antonio Dessi, del 9 aprile 2018

(quali quelle per l'estinzione anticipata) espressamente escluse dalle istruzioni dell'organo di vigilanza (vedi par. C4, trattamento degli oneri e delle spese); e) che è pacificamente ammesso dallo stesso ricorrente che applicando dette istruzioni non emergerebbe alcun superamento della soglia da parte dei tassi contrattuali pattuiti, nemmeno utilizzando il metodo della maggiorazione del 2,1% del TAEG con riferimento a quelli moratori (che comunque, nel caso, non risultano concretamente applicati); f) che non è stato nemmeno genericamente contestato dal mutuatario che le somme ricevute dalla BANCA a titolo di restituzione dei mutui in esame, pacificamente erogati dalla mutuante, siano esattamente corrispondenti all'ammontare calcolato in base alle condizioni contrattuali pattuite (ciò che comunque emerge positivamente dall'analisi della documentazione contabile agli atti); g) che quanto precede, escludendo qualsiasi condotta illegittima o scorretta della convenuta, dimostra per ciò stesso l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento delle domande di ripetizione e risarcitoria proposte (quest'ultima, peraltro, formulata in modo talmente generico da rasentare l'inammissibilità).

Ne deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, integralmente soccombente, a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in dispositivo negli importi medi previsti per le varie fasi processuali (esclusa quella di trattazione/istruttoria, nel caso non espletata) dalle tabelle vigenti in relazione all'indicato valore della controversia.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

Rigetta le domande proposte dal CLIENTE e lo condanna a rifondere alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 8.200,00 per onorari.

Oltre spese generali, IVA ed accessori di legge.

Cagliari 3 aprile 2018

Il Giudice
Antonio Dessi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*